Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 11 del 15 gennaio 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **2109**.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. **2109.**

Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — BERTINELLI — LA MALFA — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 1. — VILLA

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA

TITOLO I

CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

TITOLO II

GESTIONE MARITTIMI

Capo I. - *Gli iscritti*

Capo II. - *Le contribuzioni*

Sez. I. - *Contributi per la navigazione.*

Sez. II. *Concorso dello Stato.*

Sez. III. - *Contributi volontari e speciali.*

Sez. IV. - *Periodi di iscrizione figurativa.*

Capo III. - *Le prestazioni*

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA

TITOLO I

Cassa nazionale per la previdenza marinara: Organizzazione ed amministrazione

Art. 1.
Personalità giuridica.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.

Regio decreto-legge 2 settembre 1912, n. 1058, art. 1 legge 22 giugno 1913, n. 767, art. 1 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 2 regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1842; art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Art. 2.
Scopi istituzionali.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara ha lo scopo di corrispondere agli iscritti la pensione per vecchiaia e per invalidità quando si verifichino le condizioni previste dalle successive norme e di corrispondere la pensione o l'indennità ai superstiti dell'iscritto o del pensionato nelle condizioni e con le norme successivamente stabilite.

Essa ha, inoltre, lo scopo di corrispondere soccorsi agli iscritti che abbiano perduto il corredo per causa di naufragio o per sinistro della nave sulla quale erano imbarcati e, entro i limiti di spesa consentiti dal suo bilancio, può adottare provvedimenti che dal Comitato amministratore saranno ritenuti idonei per l'igiene e per la prevenzione della invalidità ai marittimi.

Art. 2 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 4 legge 9 aprile 1931, n. 456, art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 3 regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, art. 14 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Art. 3.
Gestioni.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:

a) la « Gestione marittimi » per il trattamento di previdenza della gente di mare;

b) la « Gestione speciale » per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

A ciascuna delle due gestioni si provvede con i rispettivi fondi di capitalizzazione e di ripartizione.

Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842; art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 4.
Fondi affidati alla « Gestione marittimi ».

Sono affidati alla « Gestione marittimi » e amministrati secondo i loro statuti:

a) i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;

b) il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni;

c) il Pio Fondo dei pescatori;

d) la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo;

e) il Fondo pensioni Adria.

Art. 22 regio decreto 16 settembre 1937 n. 1842, art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, numero 391.

La « Gestione marittimi » provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore « Lloyd Triestino ».

Art. 5.

Amministrazione - Esenzioni e privilegi fiscali.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza.

I servizi locali della Cassa sono affidati alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni ed i privilegi concessi dall'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, si applicano in favore degli iscritti ai « Fondi speciali » affidati in gestione alla Cassa medesima.

Art. 1, 2° e 3° comma, artt. 3 e 5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; artt. 122, 123, 124 e 126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; articolo 2 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Art. 6.

Organi della Cassa.

La gestione ordinaria della Cassa nazionale per la previdenza marinara è affidata ad uno speciale Comitato amministratore nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e composto come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del Lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato amministratore è rinnovato alla scadenza di ogni quadriennio con la procedura prevista dal 1° comma del presente articolo.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale e possono essere riconfermati.

Gli stessi rappresentanti cessano dall'incarico allo scadere del quadriennio ancorchè siano stati nominati nel corso di esso.

In caso di vacanza si applicano le norme in vigore per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Artt. 6 e 7 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 12 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art. 3 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 17 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 1 legge 31 marzo 1951, n. 141.

Art. 7.

Gettone ed indennità per i membri del Comitato amministratore.

Ai componenti del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara non è dovuto alcun compenso fisso.

Art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436.

Ai membri dell'organo suddetto sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi, con le stesse modalità, a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 8.

Poteri del Comitato amministratore.

Il Comitato amministratore delibera:

1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;

2) sulla formazione dei bilanci annuali;

3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni;

4) sull'impiego dei fondi, in conformità delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.

Artt. 4 e 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996: art. 35 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 9.

Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore generale del Lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile fa parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, al Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aggiunti un membro effettivo ed un membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Artt. 11, 15 e 18 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art. 4 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; artt. 11, 15 e 19 decreto legislativo luogotenenziale 13 maggio 1947, numero 436.

Art. 10.

Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.

Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere saranno erogate in favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, o delle loro famiglie, appartenenti ad una determinata circoscrizione marittima, in base a speciali regolamenti da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 11.

Sopravvenienze attive.

Sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la metà delle somme versate a titolo di multe ed ammende per i reati previsti dalle vigenti norme sulla navigazione marittima nonchè la metà delle somme provenienti da pene o confische inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima.

Sono pure assegnati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara:

a) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto;

b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo;

Art. 10 legge 16 giugno 1912, n. 612; art. 20 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, artt. 195, 508, 1086, 1261 e 1275 del Codice della navigazione; art. 6 legge 29 maggio 1951, n. 539: art. 399 del regolamento al Codice della navigazione.

c) le multe per infrazioni alla legge sul collocamento della gente di mare;

d) l'ammontare delle ammende previste dalle norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;

e) le somme ricavate dalla vendita delle cose recuperate.

Art. 12.

Compilazione del bilancio tecnico.

Il bilancio tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara deve essere compilato ogni quinquennio.

Art. 8 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; artt. 66, 67 regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

Art. 13.

Vigilanza.

La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile.

I bilanci annuale e tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.

Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 14.

Il concorso delle autorità marittime.

Il regolamento determina le norme per il concorso delle Capitanerie e degli uffici di porto nella esecuzione del presente testo unico.

Art. 10 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

TITOLO II

Gestione marittimi

CAPO I. — GLI ISCRITTI

Art. 15.

Nozione di nave.

Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico, si considerano come navi:

a) quelle che, ai sensi del codice della navigazione, sono provviste di carte di bordo, ivi comprese le navi da diporto, nonchè le navi armate con licenza equiparata alle carte di bordo;

b) i galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e quelli addetti al servizio di pilotaggio, qualunque sia la stazza, purchè abbiano mezzi di propulsione propria e personale imbarcato con contratto scritto.

Art. 12 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 21 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 1287 Codice della navigazione.

Art. 16.

Categorie di iscritti.

Sono iscritti alla gestione marittimi:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

b) le persone che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, purchè siano inscritte nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

c) i piloti;

d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi domestici e panettieri;

Art. 13 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; legge 5 gennaio 1928, n. 129; regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272; art. 3 regio decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1865; artt. 10, 11 e 22 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo unico legge 25 agosto 1940, n. 1404; art. 20 legge 27 novembre 1956, n. 1368.

e) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale;

f) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione di coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

g) gli allievi di navi scuola adibite a corsi pratici per il conseguimento di titoli di abilitazione ai servizi di stato maggiore di coperta e di macchina.

Art. 17.
Requisito della navigazione.

Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva.

Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al punto *b*) del precedente articolo e quello compiuto dai piloti di cui al punto *c*) dello stesso articolo sono computati, a tutti gli effetti del presente testo unico, per tre quinti della loro effettiva durata.

Art. 14 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456.

Capo II. — LE CONTRIBUZIONI

Sez. I. — Contributi per la navigazione.

Art. 18.
Competenze medie.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono stabilite secondo l'allegata tabella delle competenze medie, in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione.

Le competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 15 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; art. 5 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 8 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, artt. 1 e 2 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 2 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Art. 19.
Aliquote contributive
Soggetti responsabili del versamento dei contributi.

I contributi sono stabiliti nella misura seguente:

1) navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16% e per la bassa forza 17% delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4% e per la bassa forza 3% delle competenze medie;

2) navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50% e per la bassa forza 33% delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50% e per la bassa forza il 7% delle competenze medie;

3) personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 16 ed agli articoli 25 e 26 del presente testo unico: 24% delle competenze medie.

Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave. Esso è responsabile verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara oltre che della propria anche della parte di contributo a carico degli iscritti.

Artt. 16 e 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996, art. 3 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, articolo 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, articolo 3 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 7 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

L'armatore ha facoltà di trattenere la parte di contributo a carico delle persone dell'equipaggio.

I proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili, verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, del versamento dei contributi stabiliti dal presente testo unico, nè tale responsabilità cessa nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

Art. 20.

Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.

I crediti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per quanto riguarda i contributi di cui al precedente articolo, godono del privilegio di cui all'art. 552, punto 3°, del Codice della navigazione.

Il privilegio segue la nave presso qualunque possessore di essa; ove riguardino più viaggi, i crediti concorrono tutti nello stesso grado, sempre che derivino da ordini di pagamento emessi dalle competenti autorità.

Gli ordini di pagamento, oltre alle generalità degli armatori e alle caratteristiche della nave, devono indicare l'importo dovuto ed il periodo al quale il debito si riferisce; qualora si tratti di decontazione definitiva debbono essere indicati anche gli estremi del ruolo di equipaggio. Essi costituiscono la prova del credito della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Artt. 18 e 51 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996; artt. 4 e 5 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; art. 552 Codice della navigazione.

Art. 21.

Riscossione dei contributi.

Tutti i crediti ed i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, meno quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti, saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dall'emissione del relativo ordine da parte delle autorità competenti, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigente per le imposte dirette.

A tale scopo le capitanerie di porto compileranno i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia, perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in un'unica soluzione alla scadenza più prossima, purchè fra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che verranno indicate nel ruolo.

Art. 6 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884.

Art. 22.

Contributi per gli allievi delle navi scuola.

I contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara per gli allievi delle navi scuola istituite e da istituirsi a norma del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, sono stabiliti sulla base delle competenze medie previste per i mozzi imbarcati sui velieri.

Art. 8 legge 9 aprile 1931, n. 456; articolo 10 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594.

Sez. II. — CONCORSO DELLO STATO

Art. 23.

Oneri a carico dello Stato.

Lo Stato concorre con un contributo annuo di L. 1.700.000.000 alle spese sostenute dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle presta-

Art. 19 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 13 decreto legislativo 22 marzo 1946, n. 391; art. 1

zioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonchè di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.

L'annualità di cui al precedente comma è stanziata in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

legge 10 agosto 1950, n. 725; art. 23 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 2 legge 27 novembre 1954, n. 1180; articolo 3 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Sez. III. — CONTRIBUTI VOLONTARI E SPECIALI

Art. 24.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55°, se donna, possa far valere almeno 10 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione per invalidità e vecchiaia può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione per invalidità o vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'iscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, a quelle corrispondenti dell'allegata tabella in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della navigazione.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'età.

Art. 8 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 25.

Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.

Le persone dello stato maggiore che, avendo almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa, sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti del presente testo unico, salvo le esclusioni esplicitamente previste. Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno dieci anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

Il contributo è stabilito in base all'aliquota ed alle competenze in vigore durante i periodi da riconoscere utili ed è calcolato in relazione alla media delle competenze corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione.

Il contributo deve essere versato direttamente alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in rate trimestrali.

Art. 11 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 12 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, articolo 5 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Art. 26.

Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico.

I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Cassa, il riconoscimento del lavorio valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di

Art. 6 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560. art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 3 legge 25 lu-

grado. Tale riconoscimento è effettuato in ragione dei tre quinti della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa, di un contributo, stabilito in base all'aliquota in vigore durante il periodo da riconoscere ed alla competenza media relativa agli allievi macchinisti.

Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza entro tre anni dalla data del rilascio della patente.

glio 1952, n. 915; art. 7, secondo comma, legge 12 ottobre 1960, numero 1183.

Art. 27.
Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere.

Gli iscritti della gente di mare possono essere ammessi a far valere, a complemento di periodi di navigazione richiesti per conseguire pensioni dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione che abbiano compiuto tra gli equipaggi di navi mercantili straniere, purchè versino in una o più rate, come determinato dal regolamento, alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, un contributo pari a quello stabilito per l'iscritto e per l'armatore per i periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera.

Le domande non possono essere accolte se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere.

Art. 30 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Sez. IV. — I PERIODI DI ISCRIZIONE FIGURATIVA

Art. 28.
Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace.

Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento degli iscritti della leva di mare della Marina militare, durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi.

I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla « Gestione marittimi » purchè:

1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;

2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1° luglio 1920;

3) risulti nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla « Gestione marittimi ».

Art. 31 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 13 regio aprile 19[illegible], n. 456, art. 13 regio decreto-legge 19 agosto 19[illegible], n. 1560; art. 11 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Art. 29.
Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.

Sono considerati per una entità doppia della loro durata agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:

a) il periodo d'imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali compiuto dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) il servizio effettuato dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957, su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine;

c) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 11 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; decreto ministeriale 31 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1947; decreto del Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 ottobre 1957.

Art. 30.

Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.

Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:

a) il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

b) il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, semprechè ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;

c) il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

d) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.

Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Art. 31.

Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45.

I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara per richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946, sono considerati coperti di contribuzione, ove già non lo fossero, purchè risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, un periodo di iscrizione alla detta Cassa.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

Legge 10 giugno 1940, n. 653; art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Art. 32.

Computo dei periodi di navigazione effettuati nei mari del Nord.

Ogni periodo di navigazione consecutiva effettuata, dal 2 settembre 1939 al 10 giugno 1940, nella zona situata a levante del 12° grado di longitudine ovest (compreso il mar Baltico) fra il 63° grado di latitudine nord ed il parallelo passante per Brest, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata.

Art. 4 legge 27 luglio 1940, n. 1211; decreto ministeriale 15 ottobre 1940; art. 15 regio decreto luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Art. 33.

Esclusione dei periodi di servizio militare dal calcolo delle medie della competenza utile a pensione.

Nella determinazione delle competenze medie per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione che a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, quando non siano coperti da effettiva contribuzione.

Art. 31 regio decreto-legge 26 ottobre 1939, n. 1996; art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Art. 34.

Riconoscimento dei periodi d'internamento.

Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nello art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è considerato come effettiva navigazione.

Art. 4 legge 7 aprile 1941, n. 266; art. 1 regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.

I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorità competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 17 del regio decreto 22 maggio 1912, n. 880.

Art. 35.

Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.

I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 11 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.

Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla « Gestione marittimi » sarà annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione o contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalità degli iscritti. Detta somma è devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dagli artt. 60 e 82 del presente testo unico.

Capo III. — LE PRESTAZIONI

Art. 36.

Requisiti per il diritto a pensione.

Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

Art. 21 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 8 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 5 legge 25 luglio 1952, n. 915.

a) le persone che possono far valere almeno 20 anni di servizi utili e 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne.

Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 55 anni;

b) le persone che possano far valere 15 anni di servizi utili, di cui uno di effettiva navigazione o di effettiva contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età, se uomini, e 55 se donne.

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè possano far valere almeno 20 anni di servizio utile

oppure almeno 10 a condizione che in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di effettiva contribuzione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o dichiarazione di invalidità da parte delle Commissioni mediche, di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

b) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.

Art. 37.
Misura della pensione.

La misura della pensione è stabilita in base alla media delle competenze più elevate sulle quali l'iscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed è costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come un anno la frazione di un anno uguale o superiore a sei mesi.

In nessun caso la pensione dell'iscritto può superare la competenza media, nè, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente art. 36, secondo comma, lettera *d*), essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma e quelle contenute nel successivo art. 40, terzo comma, la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore, purchè inabile al lavoro.

Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondere in occasione della festività natalizia.

Art. 22 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 14 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; articolo 1 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 6 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 38.
Modalità per il calcolo della pensione.

Il miglior triennio di contribuzione, al quale debbono essere commisurate le pensioni da liquidare, è determinato:

a) in relazione alle competenze medie contemplate dalle tabelle allegate alla legge 25 luglio 1952, n. 915, maggiorate del 12%;

b) oppure, se più favorevoli, nei confronti dei marittimi che possono far valere periodi di navigazione posteriori al 31 maggio 1957, sulle competenze in base alle quali si è effettivamente contribuito, ai sensi delle tabelle in vigore nei periodi in cui la navigazione è stata compiuta, con la maggiorazione prevista dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915, per le competenze relative a periodi anteriori al 1° agosto 1952.

Art. 1 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Art. 39.
Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione.

La misura della pensione è determinata sulla base di 30 anni di navigazione quando la navigazione effettivamente compiuta sia di almeno 25 anni.

A tal fine non si computano:

a) la maggiorazione prevista per i periodi di imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; artt. 11 e 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 6 legge 25 luglio 1952, n. 915; decreto del Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 ottobre 1957.

b) la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuata su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibite al dragaggio delle mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;

c) la maggiorazione per i periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare, in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;

d) il servizio militare comunque compiuto a terra;

e) il servizio militare prestato per speciali esigenze, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

f) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.

Art. 40.

Maggiorazione della pensione per il differimento. Trattamenti minimi.

Artt. 6 e 7 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Fermo restando il limite massimo previsto dal secondo comma del precedente art. 37, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione spettante alla data della domanda viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di età, se uomini, e 60°, se donne.

Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'età pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni globali di cui all'art. 19 del presente testo unico.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a L. 15.000 mensili, se diretta, ed a L. 10.000 mensili, se di riversibilità.

La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Il trattamento minimo stabilito per le pensioni dirette è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro.

Art. 41.

Pensione per la vedova.

Art. 33 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 9 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334; art. 5 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Ha diritto ad una pensione la vedova dell'iscritto:

a) che abbia già liquidata una pensione a termini dello art. 36 del presente testo unico;

b) che non abbia liquidata ancora una pensione, ma si trovi nelle condizioni di pensionabilità previste dall'art. 36 del presente testo unico;

c) in caso di morte dell'iscritto avvenuta in conseguenza di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato.

La pensione è uguale, per la vedova, alla metà di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto al netto delle maggiorazioni per i figli a carico; se vi sono figli minorenni, la pensione è aumentata per ogni figlio minorenne e per la durata della minore età, di un decimo della pensione del padre. In nessun caso però la pensione per la vedova e gli orfani può complessivamente superare i tre quarti di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto.

Art. 42.
Esclusione della vedova dal diritto a pensione.

La pensione di cui al precedente articolo non spetta alla vedova che alla morte dell'iscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa e che non conti almeno due anni di matrimonio, se questo è stato contratto dopo che l'iscritto abbia raggiunto l'età di 50 anni, a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o concepiti prima della morte dell'iscritto o che la morte sia dovuta ad infortunio in navigazione, nel qual caso si fa astrazione del termine di due anni.

Perde il diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze. Essa ha però diritto, all'atto del nuovo matrimonio, purchè non abbia superato l'età di 35 anni e non abbia orfani del precedente matrimonio aventi diritto a pensione, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione sino a quel momento percepita.

Art. 34 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 18 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Art. 43.
Orfani aventi diritto a pensione.

Agli effetti del presente testo unico sono considerati minorenni gli orfani fino all'età di 18 anni compiuti e le orfane nubili fino all'età di 21 anni compiuti.

Sono equiparati ai figli legittimi i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono, altresì, equiparati ai minorenni i figli maggiorenni a carico riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e finchè dura la inabilità.

Art. 35 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 14 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 44.
Pensione per i figli e gli ascendenti.

Qualora l'iscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni una pensione uguale a tanti decimi della pensione di cui usufruiva il padre, al netto delle maggiorazioni per i figli, o che gli sarebbe spettata, quanti sono i figli minorenni, ed in nessun caso inferiore a cinque decimi o superiore ad otto decimi di tale pensione.

Se l'iscritto non lascia nè vedova nè orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro, e risulta che l'iscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, spetta a questi una pensione uguale al terzo di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'iscritto. Tale pensione spetta alla madre cinquantenne o inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui o nubile, purchè abbia riconosciuto il figlio naturale ai sensi del Codice civile, e risulti che l'iscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno.

Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro il diritto alla pensione per il padre o per la madre nei casi previsti dai due comma precedenti non è subordinato ad alcuna condizione di età.

Art. 36 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 17 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 10 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 45.
Decorrenza della pensione.

La decorrenza della pensione per vecchiaia è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata.

Art. 7 legge 25 luglio 1952, n. 915.

La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

La pensione per il coniuge, gli orfani ed i genitori decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, semprechè da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.

Capo IV. — DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 46.

Cumulo delle posizioni assicurative costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - Liquidazione delle pensioni.

Se l'iscritto compie il sessantesimo anno di età, se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna, e non si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 24 e anche prima, se sia accertata la inabilità al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 36 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni o integrazioni, e ciò anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.

(Art. 9 legge 25 luglio 1952, n. 915; artt. 4 e 5 legge 12 agosto 1962, numero 1338.)

In tal caso si considerano versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15 %.

La corrispondente quota di pensione base è a carico del Fondo a capitalizzazione previsto dall'art. 60 del presente testo unico.

Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria gli sarà liquidata, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare determinata ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della stessa legge, riversibile in favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilità delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Se l'iscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto è disposto dal successivo art. 49.

Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Art. 47.
Assegno di morte.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dello art. 13 della legge 4 aprile 1952 n. 218.

Art. 38 regio decreto-legge 26 ottobre 1919. n. 1996; art. 19 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560: articoli 3 e 16 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 25 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 48.
Disposizioni riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato.

Le disposizioni del presente testo unico non si applicano al personale navigante delle ferrovie dello Stato che abbia diritto a pensione a termine della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Il regolamento stabilisce le norme per il collegamento tra i servizi utili per la pensione a norma del presente testo unico e quelli utili per la pensione a termini della legge per il personale delle ferrovie dello Stato.

Legge 23 luglio 1914, n. 742; art. 44 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996.

Art. 49.
Riduzione della pensione in concorso di altri trattamenti previdenziali.

La pensione liquidata in forza del presente testo unico ad ogni iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di uno dei trattamenti indicati nel comma quinto del presente articolo, se la somma delle due prestazioni supera la retribuzione media percepita dall'iscritto durante i periodi di navigazione compiuti nell'ultimo triennio, semprechè tali periodi non risultino inferiori complessivamente a sei mesi, o negli ultimi sei mesi di navigazione nel caso che tale ipotesi non si verifichi, o nell'intero periodo di navigazione, se questo è inferiore a sei mesi. La misura della riduzione è pari alla differenza fra il cumulo delle due prestazioni e la retribuzione media suddetta.

Art. 9 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Per retribuzione, ai fini del presente articolo, s'intende il salario in una delle forme indicate nell'art. 325 del Codice della navigazione aumentato, qualora non siano in esso comprese, di tutte le indennità a carattere continuativo stabilite da norme di legge, di regolamento organico e di contratto collettivo di lavoro.

Se la retribuzione è stabilita nelle forme indicate dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 325 del Codice della navigazione, possono essere stabilite tabelle convenzionali approvate dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

Il valore della panatica è quello convenzionale stabilito dai contratti di lavoro e dai regolamenti organici o quello presunto da stabilirsi in sede di formazione delle tabelle di cui al comma precedente.

I trattamenti che danno luogo alla riduzione sono:

a) una pensione militare o comunque una pensione a carico dello Stato;

b) una pensione liquidata a termini del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e successive modificazioni;

c) una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia liquidata agli aventi diritto dell'iscritto una rendita di cui alla lettera *c*) del precedente comma il limite massimo di cumulo con la pensione liquidata dalla Cassa è stabilito come appresso:

1) il settantacinque per cento della retribuzione annua indicata nel presente articolo per la sola vedova e rispettivamente

l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta e il novantacinque per cento o la intera retribuzione ove con la vedova concorrano uno, due, tre, quattro, cinque o più figli minorenni;

2) il settantacinque, l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta, il novantacinque per cento o l'intera retribuzione nel caso in cui la pensione, in mancanza della vedova, sia liquidata rispettivamente a meno di sei o a sei, sette, otto, nove o più figli minorenni;

3) il cinquanta per cento della retribuzione nel caso che la pensione sia liquidata ad uno dei genitori, in mancanza degli aventi diritto di cui ai punti 1) e 2).

La misura della pensione a carico della Cassa dovrà essere riveduta nel caso di variazione di una delle pensioni e delle rendite suindicate.

Art. 50.

Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti.

Art. 10 legge 25 luglio 1952, n. 915.

I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1° luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti ancorchè l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.

Non potrà tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'iscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di età o di inabilità alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 25 del presente testo unico, non possono contemporaneamente contribuire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il contributo previsto dall'art. 19 del presente testo unico, per le persone di cui al precedente comma, è a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 51.

Pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1° agosto 1952.

Art. 12 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla « Gestione marittimi », deceduti anteriormente al 1° agosto 1952, senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei supersiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, è stabilita al 1° dicembre 1960.

Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione del precedente art. 46, terzo comma.

Art. 52.

Annullamento del libretto di navigazione, riduzione della pensione in caso di rioccupazione, sospensione della pensione in caso di reimbarco e riliquidazione.

Art. 28 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 16 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; articolo 24 legge 25 luglio 1952, n. 915.

La liquidazione della pensione, ai sensi del presente testo unico, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pen-

sione previsto dal presente testo unico è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Ove, per particolari necessità, l'Autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che hanno liquidato la pensione ai sensi dell'art. 36 del presente testo unico su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara il pagamento della pensione è sospeso.

In tal caso, quando sia avvenuto lo sbarco definitivo, può essere provveduto ad una nuova liquidazione della pensione, purchè la nuova navigazione acquistata dopo la sospensione dell'assegno abbia complessivamente una durata non inferiore ad un anno.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha lo obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel secondo comma e di versarlo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la quale lo accrediterà al Fondo di ripartizione.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il quarto della retribuzione.

Art. 53.

Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilità derivante da lesioni o infermità conseguenti a reati - La corresponsione della pensione ai superstiti.

Non può fruire del diritto alla pensione prevista dall'articolo 36 del presente testo unico l'iscritto che sia rimasto inabile allo esercizio della navigazione per lesioni od infermità incontrate nel commettere reati di cui alla parte terza del Codice della navigazione, o per violazione delle leggi sulla pesca.

Art. 24 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferite o contratta infermità per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 44 del presente testo unico, avranno diritto, fino a quanto vive l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.

Art. 54.

Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontario al servizio militare straniero.

Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'iscritto nella gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduta la cittadinanza ai sensi di legge.

Art. 25 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Qualora però l'iscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.

Art. 55.

Trattamento di pensione in caso di condanna penale.

Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:

Art. 27 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sarà corrisposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrerà nei suoi diritti;

b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 56.

Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.

Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano più notizie di un iscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso marittimo già aventi diritto a pensione o i genitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 44 del presente testo unico, possono conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora però dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dagli artt. 206 e 211 del Codice della navigazione.

Art. 37 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi dell'iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere, e del quale manchino notizie, purchè dalla competente autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

Qualora l'iscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sè o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

Art. 57.

Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.

I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche alle persone di nazionalità straniera imbarcate in servizio su navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero, cui le persone appartengono, siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso o tale trattamento di reciprocità risulti da apposite convenzioni.

Art. 48 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 58.

Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.

Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

Art. 49 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 59.

Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto.

Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 60.

Ripartizione dei contributi e dell'onere delle prestazioni.

I contributi di cui all'art. 19 del presente testo unico sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione marittimi.

Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma del presente testo unico, mentre il rimanente è a carico del Fondo di ripartizione.

TITOLO III

Gestione speciale

Capo I. — GLI ISCRITTI

Art. 61.
Iscrizione obbligatoria.

E' iscritto alla « Gestione speciale » il personale appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compresi i dirigenti, dipendenti dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati postali e commerciali alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, è fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti.

Art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Art. 62.
Iscrizione facoltativa.

Le aziende di navigazione non indicate nell'articolo 61 potranno iscrivere alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente testo unico e previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale per la previdenza marinara e con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

Art. 63.
Denuncia del personale assicurato.

Le aziende debbono denunciare alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, trimestralmente, il personale nuovo assunto in servizio con la indicazione delle generalità e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato il servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Gestione speciale della Cassa l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.

Art. 4 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

Art. 64.
Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, può autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per la iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.

Art. 24 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Capo II. — LE CONTRIBUZIONI

Sez. I. — Contributi ordinari

Art. 65.
Determinazione della misura dei contributi.

Ai fini della determinazione della misura dei contributi e delle pensioni la retribuzione, nel limite massimo di lire 2.080.000 annue, si considera costituita come segue:

stipendio o paga;
indennità di contingenza;

Artt. 11 e 13 legge 25 luglio 1952, numero 915, art 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n 1595 decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957.

indennità di grado;
assegno ad personam;
tredicesima mensilità o rateogratifica natalizia.

Per i dirigenti si considera come retribuzione lo stipendio convenzionale fissato all'uopo dalle speciali norme contrattuali, nel limite massimo stabilito dal precedente comma.

Il limite previsto dal primo comma del presente articolo può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 66.

Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora.

Il contributo dovuto alla Gestione speciale sulla retribuzione di cui al precedente articolo è stabilito nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro il 31 per cento;

b) a carico del prestatore d'opera il 9 per cento.

Art. 3 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 9 legge 12 ottobre 1960, n. 1183; decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1148.

Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera.

Per il personale navigante è detratta dal contributo la quota dovuta alla « Gestione marittimi ».

Il versamento del contributo è fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avrà diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero già legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.

Sez. II. — I CONTRIBUTI VOLONTARI E SPECIALI

Paragr. *A*) - Personale amministrativo

Art. 67.

Continuazione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.

L'iscritto appartenente al personale amministrativo che cessa di prestare servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati prima di avere maturato il diritto a pensione, ha facoltà, presentando apposita domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione del servizio:

Art. 15 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

a) di rimanere iscritto alla « Gestione speciale », e di continuare il versamento del contributo nella misura prevista dal successivo art. 68: in tal caso sono conservati all'iscritto e alla sua famiglia tutti i diritti derivanti dal presente testo unico;

b) oppure, di ottenere il pagameno dell'80% della riserva matematica risultante nel fondo a capitalizzazione, fatta deduzione della riserva occorrente per il riconoscimento, nell'assicurazione generale obbligatoria, del servizio prestato.

Qualora l'iscritto cessato dal servizio non si avvalga di una delle due facoltà previste dal precedente comma:

a) ove possa far valere almeno 20 anni di contribuzione alla « Gestione speciale », rimane iscritto senza versamento del contributo. In tal caso la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti sarà calcolata in relazione alla retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e la pensione così calcolata sarà maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali risulteranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio;

b) ove non possa far valere 20 anni di contribuzione, sarà trasferita all'assicurazione facoltativa - ruolo mutualità - come versamento unico alla data di cessazione dal servizio, l'80% della riserva matematica esistente nel fondo a capitalizzazione, previa deduzione della riserva necessaria per il riconoscimento, nella assicurazione generale obbligatoria, del servizio prestato.

Art. 68.

Contributo per l'iscrizione volontaria.

Il contributo annuo dovuto ai sensi del precedente articolo è determinato nella stessa misura di quello dovuto da un iscritto in attività di servizio, avente grado ed anzianità pari a quello che l'iscritto aveva alla data di cessazione dal servizio.

Art. 16 legge 25 luglio 1952, n. 915.

La contribuzione effettuata ai sensi del comma precedente esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche quando sia prestata opera retributiva alle dipendenze degli altri.

In questo ultimo caso sarà a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Paragr. *B*) - Personale navigante

Art. 69.

Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittimi.

L'iscritto che abbia almeno dieci anni di navigazione effettiva e che cessi di prestare servizio presso le aziende di cui al precedente art. 61 può ottenere, purchè ne faccia domanda entro un anno dalla data di cessazione del servizio, che i periodi di lavoro a terra con contribuzione alla « Gestione speciale », gli siano riconosciuti utili, per i 3/5 della loro durata, ai fini previsti dalla « Gestione marittimi ».

Art. 18 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

In tal caso non si applicano le disposizioni del successivo art. 79 e l'80% della riserva matematica risultante nel fondo a capitalizzazione della « Gestione speciale » è dovuto alla « Gestione marittimi ».

Art. 70.

Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione.

L'iscritto, che abbia contribuito alla « Gestione marittimi » e alla « Gestione speciale » durante periodi di navigazione o per le prestazioni di lavoro a terra negli uffici amministrativi delle Società di navigazione, può chiedere che il periodo di servizio prestato a terra sia riconosciuto per tre quinti come periodo di navigazione secondo le norme dell'art. 25 del presente testo unico.

Artt. 18 e 19 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 23 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

Qualora l'iscritto raggiunga il diritto alla liquidazione da parte della « Gestione marittimi », sarà trasferita alla stessa dalla « Gestione speciale » la riserva matematica a copertura dei periodi di navigazione riconosciuti. L'importo dei contributi versati alla « Gestione speciale », dedotta la parte occorrente per la detta copertura, darà luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, di cui all'art. 78 del presente testo unico.

Qualora, l'iscritto, che si trovi nelle condizioni del secondo comma del presente articolo, non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà in esso prevista, i periodi di navigazione gli saranno riconosciuti come periodi di assicurazione alla « Gestione speciale » a cui sarà trasferita la riserva esistente presso la « Gestione marittimi », sempre quando ciò renda possibile la liquidazione di una pensione presso la « Gestione speciale » e con le norme per essa in vigore.

Capo III. — LE PRESTAZIONI

Sez. I. — Personale amministrativo

Art. 71.

Requisiti per il diritto a pensione.

L'iscritto alla « Gestione speciale » ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di contribuzione, o 10 di contribuzione con 65 anni di età o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di età sono ridotti rispettivamente a 55 e a 60 anni per le donne;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

Art. 6 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 12 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Art. 72.

Nozione di invalidità dell'iscritto.

L'iscritto si considera invalido quando per difetto fisico o mentale sia riconosciuto incapace a disimpegnare ulteriormente i suoi obblighi professionali e purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Le eventuali contestazioni relative all'accertamento della invalidità sono deferite ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato di comune accordo tra i due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto: il giudizio del collegio medico è definitivo ed inappellabile.

Art. 7 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

Art. 73.

Misura della pensione.

Per la determinazione della misura delle pensioni e delle indennità si assume come base la media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio e sulle quali fu corrisposto il contributo.

Le retribuzioni da considerare per la formazione della media annua di cui al precedente comma vanno, comunque, riferite a quelle in atto per gli iscritti aventi pari grado ed anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a mesi sei si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi.

La misura della pensione è uguale ad un quarto della media annua della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, aumentata di un centesimo di essa, per ogni anno di assicurazione fino ai primi 25 anni, o di due centesimi, per gli anni di assicurazione successivi.

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta, in occasione delle feste natalizie, un'altra rata di pari ammontare, al netto dell'eventuale assegno « ad personam ».

Artt. 8 e 9 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art 14 legge 25 luglio 1952, n. 915 art. 8, quarto ed ultimo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Art. 74.

Pensione di riversibilità.

La vedova dell'iscritto deceduto dopo 10 anni di servizio utile per la pensione o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima della cessazione del servizio ha diritto ad una pensione di riversibilità. Non vi ha diritto la vedova quando sia passato in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva

Artt. 11 e 14 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

compiuto l'età di 50 anni e non sia di almeno due anni anteriore alla cessazione del servizio o non sia nata prole, ancorchè postuma, di un matrimonio più recente.

La vedova perde il diritto a pensione quando passi a seconde nozze.

Quando l'iscritto non lasci alla sua morte vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a pensione si riversa sugli orfani minorenni legittimi ed equiparati, escluse le figlie coniugate, anche se minorenni.

Nel caso in cui un iscritto muoia prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, ma dopo almeno due anni di iscrizione, spetta alla vedova, quando non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o, in mancanza di questa, agli orfani minorenni o maggiorenni inabili in modo assoluto e permanente al momento della morte del padre, una indennità per una volta tanto pari a 10 dodicesimi della retribuzione percepita nell'ultimo anno di iscrizione.

Art. 75.

Misura della pensione dei superstiti.

Art. 12 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

La pensione ai superstiti è stabilita in una aliquota della pensione già liquidata, o che sarebbe spettata all'iscritto, e precisamente:

se sia superstite soltanto la vedova: 50%;

se siano superstiti soltanto i figli aventi diritto: 50% per un figlio; 60% per due; 70% per tre: 80% per quattro o più;

se sia superstite la vedova con figli: 60% con un solo figlio; 70% con due; 80% con tre o più.

Venendo a mancare la vedova ed alcuno dei figli aventi diritto a pensione, questa è soggetta a revisione secondo le aliquote predette ed in relazione al numero dei superstiti.

Art. 76.

Trattamenti minimi.

Art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

La pensione di cui ai precedenti articoli del presente Capo in nessun caso potrà essere inferiore a L. 15.000 mensili, se diretta, ed a L. 10.000 mensili, se di riversibilità.

I trattamenti minimi per le pensioni dirette, di cui al precedente comma, sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro. Essi non spettano ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi della assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Art. 77.

Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 13 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915; artt. 4 e 5 legge 12 agosto 1962, n. 1338.

L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, può far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo è determinato a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed è riversibile a favore della famiglia secondo le disposizioni dell'art. 74 del presente testo unico.

Sez. II. — PERSONALE NAVIGANTE

Art. 78.

Diritto e misura della pensione.

L'iscritto ha diritto alla pensione a carico della Gestione speciale quando ricorrano le condizioni per il conseguimento della pensione nella Gestione marittimi.

La misura della pensione è uguale al 13 per cento dell'importo dei contributi versati alla Gestione speciale, detratti quelli dovuti alla Gestione marittimi ed è riversibile a favore della famiglia secondo le disposizioni relative a quest'ultima Gestione.

Agli effetti di cui al precedente comma, il coefficiente di maggiorazione dei contributi versati anteriormente al 31 luglio 1952 è elevato da 31 a 50 volte, considerando però i contributi afferenti al periodo dal 1° gennaio 1940 al 31 luglio 1952 nella stessa misura dovuta nell'anno 1937 da un inscritto avente pari grado e anzianità di servizio.

Art. 16 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 201; art. 15 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 8 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Art. 79.

Liquidazione della posizione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'iscritto il quale cessa di prestare servizio presso le società di preminente interesse nazionale o presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati postali e commerciali senza aver conseguito diritto a pensione a termine del precedente articolo, può ottenere, facendone domanda entro un anno dalla cessazione del servizio, il pagamento dell'80% della riserva risultante presso la Cassa a suo favore, fatta deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, qualora si tratti di persona ad essa soggetta.

Nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine sopra indicato, l'80% della riserva, previa eventuale deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, sarà trasferita nella assicurazione facoltativa come versamento unico alla data di cessazione del servizio.

Art. 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

Art. 80.

Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.

L'iscritto che abbia già ottenuto una pensione dalla Gestione marittimi, con la maggiorazione prevista dal precedente art. 78, non può ottenere una seconda pensione dalla Gestione speciale.

Se dopo il pensionamento della Gestione marittimi l'iscritto continua a prestare servizio negli uffici amministrativi presso le aziende di cui al primo comma del precedente art. 79, i contributi versati alla Gestione speciale dal personale di dette aziende, gli sono accreditati su un conto di risparmio fruttifero e restituiti al momento della cessazione del servizio.

Art. 20 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

CAPO IV. — DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 81.

Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione nella predetta Gestione presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonchè presso le società di navigazione contemplate dallo art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

Articolo unico legge 9 ottobre 1957, n. 975.

La facoltà di cui sopra dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro.

La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata allo ammontare dei contributi relativi ai periodi da riconoscere utili calcolati sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale e con l'aliquota complessiva vigente a tale data.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta il trasferimento alla Gestione speciale dei contributi base e di adeguamento dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, limitatamente ai periodi di servizio riconosciuti utili.

Art. 82.

Ripartizione dei contributi e dell'onere delle prestazioni.

Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

I contributi di cui all'art. 66 del presente testo unico sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.

Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli iscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente è a carico del Fondo di ripartizione.

Per gli iscritti alla Gestione speciale le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione è trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.

TITOLO IV.

Norme per la risoluzione delle controversie

Art. 83.

Ricorsi.

Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 97 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Contro i provvedimenti della Cassa concernenti le concessioni delle prestazioni previste dal presente testo unico e in genere l'attuazione delle disposizioni del testo unico stesso è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro.

Sui ricorsi decide il Comitato amministratore.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli artt. 84 e 85 del presente testo unico prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 84.

Termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi.

Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 5 febbraio 1957, n. 13.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente art. 83, è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 85.

Decadenza dall'azione giudiziaria.

Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art. 83, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo 84 senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli.

Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 2 legge 5 febbraio 1957, n. 18.

TITOLO V.

Disposizioni generali, finali e transitorie

Art. 86.

Contributo straordinario dello Stato.

In aggiunta al contributo di cui all'art. 23 del presente testo unico lo Stato verserà alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di L. 1.000.000.000, per gli esercizi finanziari 1962-1963 e 1963-64 relativi agli oneri derivanti alla Cassa stessa fino a tutto il 30 giugno 1959 dal riconoscimento dei servizi militari di cui al primo comma del citato articolo.

Artt. 4 e 5 legge 12 ottobre 1960, numero 1183.

Art. 87.

Assegni « ad personam ».

Qualora la pensione in atto risulti d'ammontare superiore a quella derivante dall'applicazione degli articoli 37 e 73, la differenza sarà corrisposta come assegno « ad personam », riversibile a favore dei superstiti secondo le norme del presente testo unico, da riassorbire in occasione di aumenti del trattamento di pensione.

Art. 1, secondo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

Art. 88.

Fondi di riserva.

Il 3% dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dagli artt. 60 e 82 del presente testo unico è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, può essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità, e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

Stato Maggiore (a):

Qualifica	Competenza
Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze	L. 90.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano	» 75.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario	» 55.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario	» 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (*b*)	» 45.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista	» 55.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista	» 65.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista	» 75.000
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario	» 35.000

Equipaggio:

Qualifica	Competenza
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere, primo dispensiere di equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª classe, motorista di 2ª classe, amanuense, orchestrale, dispensiere di equipaggio (*c*)	L. 42.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo piccolo	» 17.000

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(*b*) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo *A* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista: marconisti di gruppo *B* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo *C* per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.

(*c*) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Qualifica	Competenza
Capitano al comando in coperta o alla direzione di macchina	L. 70.000
Padrone al comando e « fuochista autorizzato » direttore di macchina	» 50.000
Ufficiale	» 44.000
Nostromo, motorista	» 42.000
Marinaio, fuochista	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo	» 17.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:

Qualifica	Competenza
Capitano o padrone al comando	L. 63.000
Ufficiale	» 44.000
Nostromo, motorista	» 42.000
Marinaio	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo	» 17.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Qualifica	Competenza
Capitano o padrone al comando	L. 36.000
Marinaio autorizzato al comando	» 26.000
Nostromo, motorista	» 25.000
Marinaio	» 21.000
Giovanotto	» 17.000
Mozzo	» 13.000

E) Rimorchiatori e galleggianti (*d*) (Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade):

Qualifica	Competenza
Personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L. 50.000
Nostromo, operaio, elettricista	» 42.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	» 39.000
Giovanotto	» 25.000
Mozzo	» 17.000

F) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Qualifica	Competenza
Padrone o marinaio autorizzato	L. 13.000
Motorista	» 11.000
Marinaio	» 9.000
Giovanotto	» 6.000
Mozzo	» 4.000

G) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Qualifica	Competenza
Padrone o marinaio autorizzato, motorista e meccanico per la pesca	L. 21.000
Capo pesca	» 17.000
Marinaio	» 13.000
Giovanotto	» 9.000
Mozzo	» 6.000

(*d*) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella *E*, si applica la tabella *A*.

H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato . . . L. 70.000

Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca . . . . . » 49.000

Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista . . . . » 42.000

Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato . . . . » 32.000

Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate . . . . » 30.000

Giovanotto . . . . » 24.000

Mozzo . . . . » 17.000

I) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo . . . . L. 42.000

Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa . . . . » 39.000

L) Piloti:

Porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste . . . . L. 90.00

Porti di Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto, Trapani . . . . » 80.00

Porti di Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata » 65.00

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151542) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 350